

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 042/CGF

(2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 316/CGF– RIUNIONE DEL 6 GIUGNO 2014

## I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Francesco Cerini, Dott. Salvatore Mezzacapo, Dott. Lucio Molinari – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 INFLITTA AL SIG. MANITTA EMANUELE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA CATANIA/TRAPANI DEL 26.4.2014**  
(Delibera della Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 180 del 29.4.2014)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 180 del 29 aprile 2014, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto all'allenatore in seconda del Catania, Emanuele Manitta, la squalifica fino al 31 dicembre 2014 per *“avere, al termine della gara, assumendo un atteggiamento minaccioso, afferrato in maniera violenta il braccio di un Assistente provocandogli sia un intenso dolore, durato alcuni minuti, sia un livido di grosse dimensioni, successivamente si recava nello spogliatoio degli Ufficiali di gara reiterando tale comportamento”*.

La richiamata decisione è stata adottata sulla scorta del rapporto dell'Assistente di gara di cui trattasi, in atti del presente giudizio.

I fatti di cui è questione sono relativi alla partita del 26 aprile 2014 svoltasi tra il Catania e il Trapani, nell'ambito del campionato primavera TIM – Trofeo Giacinto Facchetti.

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo il Catania Calcio s.p.a. chiedendo la riduzione della squalifica irrogata.

Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate.

La Corte, letto l'atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di dover respingere la richiesta avanzata con il reclamo in esame, e pertanto di confermare la squalifica irrogata all'allenatore Emanuele Manitta fino al 31 dicembre 2014.

Per come è dato leggere nello stesso reclamo in esame non vi sono dubbi, in sostanza, in ordine alla ricostruzione fattuale operata dagli Ufficiali di gara. Invero, la reclamante si limita a contestare il fatto per cui l'atteggiamento già tenuto dal Manitta al termine della gara sia stato poi reiterato quando questi si è recato nello spogliatoio degli Ufficiali di gara nonché a valorizzare il dato per cui lo stesso Manitta abbia concluso l'improvvisato incontro nello spogliatoio degli Ufficiali di gara con l'Assistente in questione stringendo a questi la mano senza dire più nulla.

Non vi è dubbio che la condotta del Manitta sia contrassegnata da quei tratti di gravità che rendono legittima e congrua la sanzione irrogata in primo grado. E', infatti, incontestato l'atteggiamento minaccioso da questi tenuto verso l'assistente al termine della gara. Come è incontestato che il Manitta si sia poi recato nello spogliatoio degli Ufficiali di gara, ad avviso della stessa reclamante *“limitandosi a poche frasi dal contenuto velatamente polemico”*. Orbene, al fine di valutare la legittimità della sanzione irrogata, a nulla rileva che nella non prescritta né dovuta

visita nello spogliatoio degli Ufficiali di gara sia stato o meno reiterato l'atteggiamento minaccioso già assunto, in precedenza, al termine della gara. E ciò per due ragioni: la prima, per cui già la condotta tenuta al termine della gara legittima la sanzione irrogata; la seconda, perché il Manitta è andato nello spogliatoio degli Ufficiali di gara per, nella migliore delle ipotesi, assumere un comportamento quantomeno polemico. Che poi sia andato via stringendo la mano, invero, nulla toglie e nulla aggiunge, non essendo mai state profferite parole chiare ed inequivoche atte a testimoniare una sorta di (nella specie inesistente) ravvedimento. Il tutto dovendosi anche considerare che trattandosi di partita del campionato primaverile e di allenatore della citata formazione, la condotta posta in essere risulta con maggior certezza meritevole di essere sanzionata per come correttamente operato dal Giudice Sportivo.

Sulla scorta, quindi, delle svolte considerazioni, il reclamo in esame va respinto.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Catania S.p.A. di Catania.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO DELL'ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO "CURVA NORD" PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL'ART. 16 N. 2 BIS CGS ;**

- **AMMENDA DI €40.000,00 EX ART. 12 N. 3 E 6 C.G.S, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATALANTA/MILAN DELL' 11.5.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 192 del 12.5.2014)

Con decisione del 12 maggio 2014, Com. Uff. n. 192, il Giudice Sportivo Lega Nazionale Professionisti, in riferimento alla gara svoltasi l'11 maggio 2014 tra la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. e la società A.C. Milan valevole per la diciottesima giornata di ritorno del Campionato di Serie A, irrogava all'Atalanta la sanzione dell'obbligo di disputare una gara con il settore denominato "Curva Nord" privo di spettatori, disponendo che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa nei termini ed alle condizioni di cui all'art. 16 n. 2 bis C.G.S., oltre all'ammenda di € 40.000,00, "per avere suoi sostenitori, al 21° del secondo tempo" indirizzato ai calciatori rosso – neri Muntari e Costant un coro, (buh, buuh, buuh, buuh), inequivocabilmente espressivo di discriminazione per motivi di razza ", nonché per avere lanciato, al 25° del secondo tempo, due banane in direzione del giocatore del Milan Constant, che le raccoglieva dal terreno di giuoco, mostrandole al direttore di gara.

Avverso tale decisione presentava reclamo la società Atalanta, la quale con ampia motivazione sosteneva, in primo luogo, che le espressioni sanzionate quali discriminatorie sul piano razziale erano in realtà state indirizzate non ai due giocatori di colore del Milan Muntari e Costant, ma all'altro difensore della squadra rossonera Mexes, il quale si era reso protagonista di un diverbio con diversi calciatori della squadra ospitante, al culmine di un atteggiamento "antisportivo e provocatorio " durante tutta la gara. Allo stesso modo, e per le medesime ragioni, le banane erano state lanciate non all'indirizzo dei citati Muntari e Costant, ma verso lo stesso Mexes. Tenuto poi conto di tutte le iniziative messe in campo dall'Atalanta contro le frange violente della tifoseria, le sanzioni inflitte potrebbero essere revocate o almeno ridotte.

Le doglianze difensive possono trovare, a giudizio della Corte, solo parziale accoglimento.

Quanto, infatti, alle espressioni discriminatorie, esse sono state inequivocabilmente riferite dai collaboratori della Procura Federale, e non vi è ragione per ritenere, in assenza di discordanti riscontri oggettivi, che la versione dei fatti riportata dalla società abbia un peso maggiore di quella risultante dai documenti ufficiali. Tanto più che nella sua ricostruzione il reclamo incorre in un chiaro errore temporale laddove assume che i cori siano stati indirizzati a Mexes perché "al minuto 24° , Mexes immotivatamente spinge Raimondi e gli si avvicina dandogli una testata. Ancora una volta l'arbitro è costretto ad intervenire sanzionando i due giocatori..... Dopo quest'ultimo episodio, alcuni sostenitori dell'Atalanta, probabilmente spinti dalla suddetta ingiustizia arbitrale,

iniziano a fischiare il signor Mexes ed esprimono tutto il loro dissenso rivolgendogli, purtroppo, anche qualche buuh buuh “. Il punto è, però, che i cori in questione sono stati realizzati al 21° e non al 24° del secondo tempo, per cui, anche solo per questa determinante ragione la tesi della società appellante appare priva di pregio così da poter essere definita meramente difensiva.

Anche per l'episodio del lancio delle banane, a parte la considerazione che si tratta di comportamento associato da tempo memorabile, ben prima che venisse sciaguratamente adottato in ambiente calcistico, a scherno razziale, non vi è motivo per ritenere non conforme al vero il referto arbitrale secondo il quale “venivano lanciate due banane in direzione del giocatore del Milan Constant che le raccoglieva dal terreno di gioco mostrandomele“, così che, pure in questo caso la ricostruzione difensiva dei fatti non può essere condivisa.

Quanto, invece, alla misura delle sanzioni inflitte, la Corte ritiene che debba tenersi conto del lavoro della società Atalanta presso i settori della tifoseria più “vivaci”, documentato ampiamente nello stesso reclamo, di guisa che, ferma restando la chiusura per una giornata della Curva Nord, allo stato sospesa, vi è spazio per ridurre l'ammenda a €20.000,0, somma che appare più adeguatamente commisurata all'entità dell'infrazione.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. di Bergamo, riduce la sanzione dell'ammenda ad € 20.000,00. Conferma per il resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **4. RICORSO DEL CALC. PAOLO CANNAVARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA, MILAN/SASSUOLO DEL 18.5.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 195 del 19.5.2014)

Il calciatore Paolo Cannavaro, tesserato per l'U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 195 del 19 maggio 2014, con il quale, a seguito della gara Milan/Sassuolo del 18 maggio 2014, è stata inflitta allo stesso calciatore la seguente sanzione:

- squalifica per 3 giornate effettive di gara "*per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco; per avere, all'atto di espulsione, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa*".

Il reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo la riduzione della sanzione a due giornate effettive di gara o in subordine la commutazione della terza giornata di squalifica in pena pecuniaria determinata nella misura ritenuta di giustizia.

In particolare, il reclamante ritiene la sanzione irrogatagli sproporzionata ed eccessivamente afflittiva rispetto al comportamento tenuto per avere rivolto all'indirizzo dell'arbitro una frase non gravemente ingiuriosa.

Il reclamante sostiene che la frase pronunciata non avrebbe arrecato alcuna offesa all'onore ed al decoro del direttore di gara, ma dovrebbe, al più essere considerata come una espressione meramente irrispettosa.

Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, ritenendo che comunque le frasi pronunciate siano in ogni caso lesive del decoro e della onorabilità del Direttore di Gara e che le stesse sono state reiterate più volte a voce levata, respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Paolo Cannavaro.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO DELL’A.S. CITTADELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DJURIC MILAN SEGUITO GARA CITTADELLA/EMPOLI DEL 25.5.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 84 del 26.5.2014)

Con decisione del 26 maggio 2014, Com. Uff. n. 84, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, in riferimento alla gara svoltasi il 25 maggio 2014 tra il Cittadella e l’Empoli valevole per il Campionato di Serie B, ventesima giornata di ritorno, infliggeva al calciatore del Cittadella Djuric Milan la squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere, al 44° del primo tempo, a giuoco fermo, colpito con un calcio alla schiena un calciatore avversario a terra”.

Avverso tale decisione presentava reclamo, anche nell’interesse del calciatore, la società A. S. Cittadella S.r.l., la quale sostanzialmente si doleva del fatto che la condotta del proprio tesserato fosse stata considerata violenta anziché semplicemente scorretta, cosa che avrebbe consentito di ridurre la squalifica irrogata. E che si fosse trattato di un episodio non connotato da gravità era dimostrato, secondo la società appellante, dalla circostanza che esso si era, in realtà, verificato non a giuoco fermo ma durante un’azione di giuoco, caratterizzandosi, quindi, come un colpo inferto non con l’intenzione di danneggiare il giocatore avversario, ma nel tentativo di riprendere il controllo del pallone. Si chiedeva, pertanto la riduzione della squalifica, con eventuale commutazione di parte di essa in una sanzione pecuniaria.

Le doglianze difensive possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento, nei sensi di cui appresso.

Gli elementi difensivi portati a corredo del ricorso rendono possibile ricavare una plausibile ricostruzione dell’episodio, non smentita dalle carte ufficiali, tale da supportare la tesi attorea secondo la quale si è trattato di un gesto, sicuramente caratterizzato da foga eccessiva e di conseguenza da pericolosità, ma realizzato nel corso di una azione di giuoco pur se immediatamente dopo il fischio arbitrale, ed effettivamente non diretto a colpire l’avversario, ma a riconquistare il possesso della palla che il calciatore dell’Empoli, caduto a terra in conseguenza del contrasto sanzionato dal direttore di gara, teneva tra le gambe.

In questa ottica lo stesso fischio arbitrale deve essere letto come una interruzione del giuoco sul piano strettamente tecnico, per cui appare legittima l’annotazione del referto arbitrale nella parte in cui afferma essere il fatto intervenuto a giuoco fermo, ma non nel senso di attribuire al comportamento del giocatore sanzionato una assoluta estraneità all’azione in corso, della quale, come si è detto, esso costituisce invece la parte finale.

Vi è, quindi, spazio per l’adeguamento della sanzione inflitta alla diversa gravità del caso così come sopra configurato, che appare equo, con una corretta applicazione del criterio dosimetrico della pena, ridurre a 2 giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.G.F., sentito l’Arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Cittadella di Cittadella (Pordenone) riduce la sanzione inflitta al calciatore Djuric Milan a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **II° COLLEGIO**

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Salvatore Mezzacapo, Dott. Lucio Molinari, Prof. Leonardo Salvemini – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**7. RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TURCHI MANUEL SEGUITO CARPI/VIRTUS LANCIANO DEL 25.5.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 84 del 26.5.2014)

Con decisione del 26.5.2014, Com. Uff. n. 84, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie B, infliggeva la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore della Società Sportiva Virtus Lanciano, Turchi Manuel, per avere al termine della gara, sul terreno di giuoco, colpito con un pugno un calciatore avversario, infrazione rilevata dal quarto ufficiale. .

Il Giudice di prime cure applicava la sanzione della squalifica per tre turni consecutivi così come prevista dall'art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. ravvisando nel comportamento del calciatore Turchi Manuel una condotta violenta nei confronti di un altro calciatore.

Avverso tale decisione presentava appello la S.S. Virtus Lanciano ritenendo abnorme, sproporzionata e inadeguata la sanzione applicata al calciatore Turchi Manuel.

La ricorrente, infatti, ritiene applicabile la sanzione di cui alla lett. a) dell'art. 19 comma 4 prevista per le condotte antisportive, fattispecie applicabile alla condotta del calciatore Turchi in quanto la condotta dello stesso avrebbe i connotati del gesto istintivo e privo di qualsiasi intento lesivo delle altrui incolumità come confermato dalla mancanza del benché minimo pregiudizio a carico del collega avversario.

Le doglianze difensive non possono, a giudizio di questa Corte, trovare accoglimento.

Ai fini del decidere deve intendersi condotta violenta il gesto che ha provocato, o che era idoneo a provocare oggettivamente, conseguenze pregiudizievoli per l'integrità fisica dell'avversario. Condotta che deve essere connotata, sul piano psicologico, da intenzionalità aggressiva in danno dell'avversario. (Com. Uff. n. 117 del 16.11.2006)

Ne consegue la conferma della connessa sanzione prevista dall'art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. a dal Giudice Sportivo di 3 giornate effettive di squalifica.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. di Lanciano (Chieti).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **8. RICORSO DEL CARPI F.C. 1909 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE INFLITTA AL CALC. CONCAS FABIO SEGUITO GARA CARPI/VIRTUS LANCIANO DEL 25.5.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 84 del 26.5.2014)

Con decisione del 26.5.2014, Com. Uff. n. 84, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie B, infliggeva la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara al calciatore della Società Carpi F.C. 1909 S.r.l., Concas Fabio, per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (dodicesima sanzione) per avere al termine della gara, sul terreno di giuoco, spinto con veemenza un avversario colpendolo successivamente con un violento calcio al corpo, allontanato con difficoltà dai propri compagni e dirigenti.

Il Giudice di prime cure applicava la sanzione della squalifica per tre turni consecutivi così come prevista dall'art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. ravvisando nel comportamento del calciatore Concas Fabio una condotta violenta nei confronti di un altro calciatore.

Avverso tale decisione presentava appello la Società Carpi F.C. 1909 S.r.l. ritenendo abnorme, sproporzionata e inadeguata la sanzione della squalifica per 5 giornate applicata al calciatore Concas Fabio.

La ricorrente, infatti, ritiene applicabile la sanzione di cui alla lett. a) dell'art. 19 comma 4 prevista per le condotte antisportive, fattispecie applicabile alla condotta del calciatore Concas in quanto la condotta dello stesso non avrebbe i connotati della gravità richiesta dalla norma applicata in quanto era diretta a difendersi dall'altrui aggressione.

Le doglianze difensive non possono, a giudizio di questa Corte, trovare accoglimento.

Ai fini del decidere deve intendersi condotta violenta il gesto che ha provocato, o che era idoneo a provocare oggettivamente, conseguenze pregiudizievoli per l'integrità fisica dell'avversario. Condotta che deve essere connotata, sul piano psicologico, da intenzionalità aggressiva in danno dell'avversario. (Com. Uff. n. 117 del 16.11.2006).

Ne consegue la conferma della connessa sanzione prevista dall'art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. e dal Giudice Sportivo di 5 giornate effettive di squalifica.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal Carpi F.C. 1909 S.r.l. di Carpi (Modena).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**9. RICORSO DEL CARPI F.C. 1909 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI GAUDIO ANTONIO SEGUITO GARA CARPI/VIRTUS LANCIANO DEL 25.5.2014**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 84 del 26.5.2014)

Con decisione del 26.5.2014, Com. Uff. n. 84, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie B, infliggeva la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore della Società Carpi F.C. 1909 S.r.l., Di Gaudio Antonio, per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, colpito con una violenta manata la volto del calciatore avversario; infrazione rilevata dal quarto ufficiale.

Il Giudice di prime cure applicava la sanzione della squalifica per tre turni consecutivi così come prevista dall'art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. ravvisando nel comportamento del calciatore Di Gaudio Antonio una condotta violenta nei confronti di un altro calciatore.

Avverso tale decisione presentava appello la Società Carpi F.C. 1909 srl ritenendo abnorme, sproporzionata e inadeguata la sanzione della squalifica per 3 giornate applicata al calciatore Di Gaudio Antonio.

La ricorrente, infatti, ritiene applicabile la sanzione di cui alla lett. a) dell'art. 19 comma 4 prevista per le condotte antisportive, fattispecie applicabile alla condotta del calciatore Di Gaudio in quanto il comportamento del calciatore non è stato frutto di una autonoma volontà di ledere altrui persona bensì quale reazione o difesa dal comportamento di altri calciatori.

Le doglianze difensive non possono, a giudizio di questa Corte, trovare accoglimento.

Ai fini del decidere deve intendersi condotta violenta il gesto che ha provocato, o che era idoneo a provocare oggettivamente, conseguenze pregiudizievoli per l'integrità fisica dell'avversario. Condotta che deve essere connotata, sul piano psicologico, da intenzionalità aggressiva in danno dell'avversario. (Com. Uff. n. 117 del 16.11.2006).

Ne consegue la conferma della connessa sanzione prevista dall'art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. a dal Giudice Sportivo di 3 giornate effettive di squalifica.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal Carpi F.C. 1909 S.r.l. di Carpi (Modena).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

**Publicato in Roma il 29 settembre 2014**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete